



**Assessorato difesa del suolo e della costa, protezione
civile, politiche ambientali e della montagna**

Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici

**DIRETTIVE PER I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI E
DELLE RETI FOGNARIE AD ESSI AFFERENTI**

MARZO 2019

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 13/2015, le funzioni di autorizzazione delle reti fognarie e degli scarichi delle acque reflue urbane afferenti ad Agglomerati spettano alla Regione, che le esercita mediante ARPAE (art. 15, comma 8) a cui è affidata anche la funzione di controllo e di accertamento delle inadempienze. Rimangono ferme in capo ai Comuni e alle loro Unioni invece le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente all'entrata in vigore della L.R. 13/2015 (art.21).

Richiamata, quindi, la normativa nazionale e regionale nonché il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 - n. 59 (disciplina Autorizzazione Unica Ambientale), e la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 ottobre 2016 n. 1795, di seguito si riportano indirizzi per agevolare un comportamento omogeneo su tutto il territorio con riferimento ai procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ad Agglomerati.

RICHIAMO DELLE DEFINIZIONI UTILI

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (cfr. art. 74, comma 1, lettera n), D.Lgs. 152/2006).

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da Agglomerato (cfr. art. 74, comma 1, lettera i), D.Lgs. 152/2006).

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (cfr. art. 74, comma 1, lettera dd), D.Lgs. 152/2006).

Rete fognaria di tipo unitario: rete costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue che le acque meteoriche (entro i valori corrispondenti al livello preassegnato) che può essere dotata di dispositivi denominati:

- a) scolmatori/scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- b) vasche di accumulo delle acque di prima pioggia ("vasche di prima pioggia"): manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di prima pioggia. La loro realizzazione può essere richiesta ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali; qualora per gli stessi corpi idrici si renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque di prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze, nel rispetto dei parametri progettuali previsti per queste tipologie di manufatti;
- c) sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia: manufatti a tenuta adibiti sia alla raccolta ed al contenimento delle acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse per consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tali sistemi sono di norma equipaggiati con dispositivi/apparecchiature per favorire l'allontanamento dei solidi grossolani, la sedimentazione dei solidi sedimentabili e l'eliminazione degli olii minerali (cfr. paragrafo 2 dell'Allegato alla DGR 286/2005).

Rete fognaria di tipo separata: rete fognaria costituita da due canalizzazioni la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (*definita rete bianca*) e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e la seconda (*definita rete nera*) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (art. 74, comma 1, lettera ee), D.Lgs. 152/2006).

Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo (cfr. paragrafo 2 dell'Allegato alla DGR 286/2005).

Acqua di prima pioggia: i primi 2,5 - 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate (cfr. paragrafo 2 dell'Allegato alla DGR 286/2005).

Prese di magra: manufatti presenti su corpi idrici, naturali o artificiali, del reticolo scolante di pianura attraversanti aree urbanizzate, atti a veicolare, qualora ne ricorra l'esigenza di tutela ambientale, acque reflue al sistema fognario afferente ad un Agglomerato e, tramite questo, al relativo impianto di trattamento.

Autorità Idraulica competente: Nel caso di scarico diretto il Consorzio di Bonifica, il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile o l'AIPO a seconda di chi sia il titolare della gestione del corpo idrico ricettore. Nel caso di scarico indiretto, ossia di scarico in un elemento del reticolo idrografico superficiale non facente parte del demanio idrico (fossi, scoline, canali privati, ecc.), il Consorzio di Bonifica, il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile o l'AIPO a seconda di chi sia il soggetto a cui compete la gestione del corpo idrico a cui afferisce l'elemento del reticolo idrografico superficiale recettore dello scarico.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI

Le domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione a servizio di Agglomerati devono essere richieste ai sensi al Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59 (disciplina Autorizzazione Unica Ambientale), esclusi i casi in cui gli scarichi siano relativi ad impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La domanda di autorizzazione unica va presentata, da parte del legale rappresentante pro-tempore del Gestore del Servizio Idrico alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE competente per il territorio in cui è ubicato l'impianto. La

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE provvede anche al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Limitatamente agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione a servizio di Agglomerati autorizzabili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, può essere presentata una domanda di autorizzazione unica relativa all'impianto di depurazione e al sistema delle reti fognarie adibite alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, ad esso afferenti.

In fase istruttoria, sia per gli scarichi diretti che per gli scarichi indiretti, ARPAE provvede a chiedere il parere anche all'Autorità idraulica competente/competenti in ordine alla compatibilità degli scarichi con il regime idraulico dei corpi idrici recettori, di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 4 del 2007. L'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'autorizzazione relativa ad uno scarico di acque reflue urbane provenienti da un impianto di depurazione deve sempre essere riferita all'Agglomerato servito. In particolare, i limiti allo scarico e i trattamenti necessari prescritti in autorizzazione devono essere individuati sulla base della consistenza dell'Agglomerato e devono tener conto di quanto previsto dall'"Elenco degli Agglomerati esistenti" aggiornato e dalle disposizioni ad esso correlate.

In particolare, per quanto attiene ai limiti allo scarico per azoto e fosforo, essendo l'intero territorio regionale afferente al bacino drenante all'Area sensibile "Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro", agli impianti a servizio di Agglomerati di consistenza superiore ai 10.000 AE si applicano esclusivamente i limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Per l'azoto ammoniacale, ove richiesto, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 secondo cui la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento non deve superare il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento.

AUTORIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI AD AGGLOMERATI

Il sistema delle reti fognarie adibite alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane e alla raccolta e al convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da un Agglomerato deve essere autorizzato.

Per sistema delle reti fognarie si intende l'insieme delle canalizzazioni e l'insieme dei manufatti utili al corretto funzionamento delle stesse, quali:

- sollevamenti e relativi scarichi di emergenza;
- scolmatori di piena;
- vasche di laminazione;
- vasche di prima pioggia;
- prese di magra.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59 alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE competente per territorio all'autorizzazione dello scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione principale a Servizio dell'Agglomerato a cui le reti afferiscono. La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta sentite le altre SAC di ARPAE nel caso di Agglomerati inter-provinciali.

Nel caso in cui la gestione del sistema delle reti fognarie afferenti ad un Agglomerato sia in capo a soggetti diversi quali uno o più Gestori del Servizio Idrico Integrato, ciascun soggetto deve presentare, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE competente per territorio all'autorizzazione dello scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione principale a Servizio dell'Agglomerato, domanda di autorizzazione per il sistema di reti fognarie gestito. In particolare, il titolare della gestione delle reti fognarie afferenti ad un determinato Agglomerato, dove per titolare della gestione si intende il legale rappresentante pro-tempore del Gestore del Servizio Idrico dovrà presentare, **distintamente**, una domanda di autorizzazione unica per la rete fognaria utile alla raccolta delle acque reflue urbane e una domanda di autorizzazione unica per le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Per le domande di autorizzazione relative alle reti fognarie utili alla raccolta delle acque reflue urbane vale quanto indicato al

precedente paragrafo in ordine alla possibilità di richiedere l'autorizzazione congiuntamente alla domanda di autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e al relativo scarico, se gestito.

In fase istruttoria, sia per gli scarichi diretti che per gli scarichi indiretti, ARPAE provvede a chiedere il parere anche all'Autorità idraulica competente/competenti in ordine alla compatibilità degli scarichi con il regime idraulico dei corpi idrici recettori di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 4 del 2007. L'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le reti fognarie utili alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento già autorizzate, la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) dovrà essere presentata in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione in essere.

Data la dinamicità con cui può variare l'assetto del sistema delle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da un Agglomerato, eventuali variazioni sono considerate varianti sostanziali, e pertanto danno seguito a modifiche delle autorizzazioni rilasciate, nei seguenti casi:

- l'aumento dei carichi inquinanti veicolati non è compatibile con la capacità residua dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a cui le reti afferiscono;
- viene modificato l'assetto del sistema delle reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane di un altro Agglomerato;
- le variazioni comportano per l'Agglomerato il superamento di una delle seguenti soglie di consistenza in termini di AE: 0 - 49; 50 - 199; 200 - 1.999; 2.000 - 9.999; 10.000 - 99.999;
- i nuovi scarichi provenienti dalle reti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o da eventuali scolmatori di piena delle reti per la raccolta delle acque reflue urbane non sono considerati compatibili con il regime idraulico del corpo idrico ricettore da parte dell'Autorità Idraulica competente;
- ogni altra variazione individuata dall'autorità competente che comporta caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse dal preesistente.

Ogni variazione dell'assetto del sistema delle reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane va comunque comunicata alla

SAC di ARPAE territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013.

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE RETI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO INTERNE AD AGGLOMERATO

Con riferimento alle nuove reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento interne ad Agglomerato, queste vanno realizzate coerentemente con quanto previsto al riguardo dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e, prima della loro attivazione, vanno autorizzate ad opera della SAC di ARPAE territorialmente competente. La domanda di autorizzazione va presentata dal Comune o, nel caso di nuove urbanizzazioni, ad opera di chi realizza gli interventi. L'autorizzazione e la gestione delle reti rimarranno in capo a tali soggetti il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi stessi per poi essere trasferite in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso di reti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento già autorizzate per le quali venga riscontrato ad opera degli Enti di controllo un'anomalia allo scarico dovuto alla presenza di scarichi di acque reflue non correttamente allacciati alla relativa rete per la raccolta delle acque reflue urbane, il gestore pro-tempore della rete, nel caso di nuove reti, o il Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel caso di reti esistenti, provvede a darne comunicazione alla SAC di ARPAE che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso di nuove reti, il gestore pro-tempore della rete provvede tempestivamente alla risoluzione del problema procedendo ad adeguare gli allacci alle diverse reti o, nel caso dei Comuni, a far adeguare agli utenti gli allacci alle diverse reti. Nel caso di reti esistenti, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad informare dell'anomalia il Comune territorialmente competente il quale procederà ad adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a far sì che gli utenti provvedano all'adeguamento degli allacci. In caso di inadempienza di una delle parti, ARPAE procede all'accertamento delle responsabilità per gli adempimenti del caso e fino alla risoluzione dell'anomalia gli scarichi di acque reflue erroneamente allacciati alla rete per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alla disciplina per gli scarichi in corpo idrico superficiale.

Nel caso di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane classificate come "reti fognarie di tipo unitario" per le quali sia stato realizzato, con oneri in capo al Servizio Idrico Integrato, un intervento per la separazione delle acque reflue urbane da quelle meteoriche di dilavamento mediante la realizzazione di apposita "rete nera", il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvede a chiedere per queste una variazione dell'autorizzazione del sistema delle reti in essere con la riclassificazione delle stesse quali reti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Laddove, a seguito della realizzazione dell'apposita "rete nera", gli utenti non abbiano provveduto ad adeguare gli allacci, le reti non possono essere riclassificate e il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve provvedere a darne comunicazione al Comune territorialmente competente e alla SAC di ARPAE per conoscenza. Il Comune deve provvedere ad adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a far sì che gli utenti procedano all'adeguamento degli allacci. In caso di inadempienza di una delle parti, ARPAE procede all'accertamento delle responsabilità per gli adempimenti del caso.